



Rapporto esplicativo concernente la modifica dell'ordinanza del DATEC sull'indennità versata ai Cantoni per il loro sostegno nell'esecuzione dell'ordinanza relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili

Riferimento/N. d'incarto: L271-1542

1 Premessa e spiegazioni generali

Basi giuridiche

Secondo l'articolo 4 capoverso 6 dell'ordinanza relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (OCOV, RS 814.018) il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze (DFF), emana prescrizioni sull'indennità da versare ai Cantoni per il loro aiuto nell'ambito dell'esecuzione. Dette prescrizioni sono disciplinate nell'ordinanza del DATEC sull'indennità versata ai Cantoni per il loro sostegno nell'esecuzione dell'ordinanza relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (RS 814.018.21).

La vigente regolamentazione dell'indennizzo

L'indennizzo attuale dei Cantoni per il loro sostegno nell'esecuzione dell'ordinanza sulla tassa d'incentivazione sui COV è stato stabilito nel 1999 in vista dell'introduzione, nel 2000, della tassa e versato per la prima volta nel giugno 2000. La chiave di ripartizione si basa sul numero di occupati per Cantone nel settore industriale e commerciale. In occasione di una verifica effettuata nel 2004, la chiave di ripartizione si è confermata essere il parametro adeguato per la stima del costo dell'esecuzione.

Complemento della vigente regolamentazione dell'indennizzo

A seguito della decisione del 27 giugno 2012 del Consiglio federale concernente la revisione dell'OCOV, le imprese che, a partire dal 1° gennaio 2013, intendono farsi esonerare dalla tassa d'incentivazione sui COV devono ora ridurre le proprie emissioni di COV anche lungo i processi di produzione secondo la migliore tecnica disponibile. L'esecuzione di questo criterio di esenzione supplementare comporterà un onere supplementare per i servizi cantonali per la protezione dell'aria in quanto per adempierlo dovranno esaminare nuovi piani di misure e la relativa realizzazione.

Nella primavera 2012, in occasione dell'indagine conoscitiva relativa all'OCOV, è stato annunciato che a titolo di compensazione sarebbe stato corrisposto ai Cantoni un supplemento sull'indennizzo attuale, finanziato con i proventi della tassa d'incentivazione. I Cantoni riceveranno complessivamente un indennizzo supplementare pari a 496 000 franchi all'anno per il 2013 e il 2014, che servirà in particolare per la prima valutazione dei piani di misure (dagli attuali 1 980 000 franchi a 2 476 000 franchi l'anno per il 2013 e il 2014).

Esame generale dell'indennizzo nel 2014

Nel 2013 e nel 2014, l'onere dell'esecuzione a carico dei Cantoni per la realizzazione del nuovo requisito di esenzione (prima valutazione dei piani di misure) aumenterà. A partire dal 2015, è probabile che detto costo per la verifica della realizzazione dei piani di misure e del

relativo aggiornamento sia, invece, meno elevato. Nel 2014, si procederà quindi a una rivalutazione dello stesso sulla base dei piani di misure. Al contempo, verrà nuovamente rilevato il costo dell'esecuzione complessivo a carico dei Cantoni per la tassa d'incentivazione.

2 Spiegazioni sui singoli articoli

Articolo 2

L'attuale indennizzo annuale di 150 000 franchi per unità d'indennizzo (lett. a «Indennizzo di base») viene integrato da un supplemento annuo (lett. b) pari a 2000 franchi per impianto volto a realizzare la nuova soluzione di esenzione.

Per stabilire il supplemento sono state esaminate due varianti: la prima prevedeva di applicare il supplemento a ogni azienda, mentre la seconda di applicarlo a ogni impianto. Quest'ultima si è rivelata particolarmente efficace, in quanto sia l'esenzione secondo l'articolo 9 che il costo supplementare (riduzione delle emissioni diffuse secondo la miglior tecnica disponibile) sono calcolati per ogni impianto. Gli impianti sono definiti secondo l'articolo 2 capoverso 1 e all'allegato 1 cifra 32 dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIA). Siccome il numero di impianti esonerati varia leggermente di anno in anno, per un supporto migliore della base di calcolo questo è stato stabilito su base triennale in funzione dei bilanci 2008, 2009 e 2010.

L'importo del supplemento forfetario è stato determinato sulla base di verifiche pratiche nelle aziende industriali. In tale contesto, è stato stimato che il costo per la verifica dei piani di misure per ogni impianto ammonta a circa due giornate di lavoro specialistico, pari ognuna a circa 1000 franchi. Per questo motivo, l'importo del supplemento annuale è stato fissato a 2000 franchi per impianto. Il totale degli indennizzi per il costo dell'esecuzione dei Cantoni è pari, per il 2013 e il 2014, a 2 476 000 franchi (1 980 000 franchi attuali e 496 000 franchi di supplemento) annui.

Allegato (art. 2 e 3)

Nell'allegato sono elencate le unità d'indennizzo e i supplementi annuali per ogni Cantone. Le unità d'indennizzo annuali corrispondono a quelle dell'ordinanza vigente. L'indennizzo annuale in franchi è dato dalla somma dell'indennizzo di base e del supplemento (cfr. allegato).



Allegato

Cantone	Numero di impianti 2008	Numero di impianti 2009	Numero di impianti 2010	Media triennale	Supplemento secondo l'articolo 9 (2000 CHF per impianto)	Indennizzo attuale ai Cantoni	Indennizzo complessivo ai Cantoni
ZH	11	11	11	11	22 000	180 000	202 000
BE	7	8	8	8	16 000	150 000	166 000
AG	34	34	32	33	66 000	120 000	186 000
SG	14	14	13	14	28 000	120 000	148 000
VD	1	1	1	1	2 000	105 000	107 000
LU	3	4	4	4	8 000	90 000	98 000
SO	7	8	7	7	14 000	90 000	104 000
BS	47	47	47	47	94 000	90 000	184 000
BL	27	28	28	28	56 000	90 000	146 000
TI	6	6	6	6	12 000	90 000	102 000
TG	2	2	2	2	4 000	90 000	94 000
GE	17	20	27	21	42 000	75 000	117 000
NE	0	0	0	0	0	75 000	75 000
VS	49	49	49	49	98 000	75 000	173 000
FR	2	3	3	3	6 000	75 000	81 000
ZG	2	3	2	2	4 000	60 000	64 000
SZ	1	1	1	1	2 000	60 000	62 000
GR	5	5	5	5	10 000	60 000	70 000
SH	3	3	3	3	6 000	60 000	66 000
JU	0	0	0	0	0	60 000	60 000
FL	0	0	0	0	0	45 000	45 000
AR	0	0	0	0	0	30 000	30 000
GL	2	2	2	2	4 000	30 000	34 000
UR	0	0	0	0	0	15 000	15 000
NW	0	0	0	0	0	15 000	15 000
OW	1	1	1	1	2 000	15 000	17 000
AI	0	0	0	0	0	15 000	15 000
Totale	241	250	252	248	496 000	1 980 000	2 476 000

